

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 4.

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Misure mensili attuali dell'indennità di rischio (euro)	incrementi mensili lordi dal 1° settembre 2007 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° settembre 2007 (euro)
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	610,81	27,32	638,13
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	560,41	24,24	584,65
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	519,90	21,77	541,67
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV.	519,90	21,77	541,67
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	471,59	18,81	490,40
ISPETTORE ANTINCENDI	471,59	18,81	490,40
VICE ISPETTORE CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	471,59	18,81	490,40
CAPO REPARTO ESPERTO	471,59	18,81	490,40
CAPO REPARTO CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	446,29	17,27	463,56
CAPO SQUADRA ESPERTO	446,29	17,27	463,56
CAPO SQUADRA	446,29	17,27	463,56
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV.	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	377,32	13,05	390,37
VIGILE DEL FUOCO	377,32	13,05	390,37

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.